



Documento di seduta

A9-0386/2023

4.12.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023)0402 – C9-0246/2023 – 2023/0237(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Johan Van Overtveldt

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	25
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	26
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023)0402 – C9-0246/2023 – 2023/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0402),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0246/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 28 settembre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0386/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 28 settembre 2023²,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³ istituisce il quadro giuridico a livello dell'Unione per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
- (2) Il regolamento (CE) n. 223/2009 è stato modificato nel 2015 per rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo (SSE), in particolare la sua indipendenza professionale, e da allora la governance rafforzata si è dimostrata efficace.
- (2 bis) Il 6 marzo 2023 il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB) ha pubblicato la sua relazione annuale 2022. Essa contiene raccomandazioni per migliorare il quadro giuridico in materia di statistiche europee, anche rafforzando ulteriormente l'indipendenza dei responsabili degli istituti nazionali di statistica (INS) e del direttore generale della Commissione (Eurostat).**
- (3) La trasformazione digitale ha introdotto una realtà radicalmente diversa e creato un nuovo ambiente con nuove esigenze in materia di statistiche europee. La recente crisi della COVID-19 e la crisi energetica *e del costo della vita* innescata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per orientare il processo decisionale dell'UE e garantire la migliore risposta possibile dell'Unione alle crisi.
- (3 bis) Possono verificarsi circostanze in cui occorrono statistiche europee innovative e in tempi rapidi per rispondere a esigenze politiche urgenti. Un esempio è la mancanza di dati tempestivi sui profitti unitari e sui profitti delle imprese, che ostacola gli sforzi**

² GU C, C/2023/1032, del 20.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj>

³ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

dei responsabili politici tesi a valutare in modo esaustivo la questione dei rincari in un momento in cui le ricerche della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale (FMI) suggeriscono che gli utili societari sono stati importanti fattori temporanei dell'inflazione. È pertanto fondamentale stabilire procedure per rispondere alle esigenze politiche urgenti in materia di statistiche europee.

- (4) Per rispondere alle crescenti aspettative in materia di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, nonché di risposte più rapide e coordinate dell'SSE alle esigenze statistiche urgenti in tempi di crisi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 223/2009. Scopo del presente regolamento è garantire la costante pertinenza delle statistiche europee tenendo conto delle esigenze più complesse e in evoluzione degli utenti, in particolare sfruttando appieno il potenziale delle fonti di dati e delle tecnologie digitali, consentendone il riutilizzo per le statistiche europee, rendendo l'SSE più agile e in grado di rispondere in modo efficace e rapido alle crisi, promuovendo la condivisione dei dati e rafforzando il coordinamento tra i partner dell'SSE.
- (5) Per rispecchiare la realtà odierna e l'era digitale in cui opera l'SSE, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 223/2009 definizioni nuove o aggiornate per chiarire i concetti di "dati", "metadati", "titolari dei dati", "riutilizzo dei dati", "condivisione dei dati", "fonte di dati", "statistiche multi-fonte", "uso a fini statistici" e "crisi".
- (6) ***I recenti sviluppi, quali la*** pandemia di COVID-19, ***l'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e la crisi del costo della vita, hanno*** dimostrato che statistiche europee tempestive, affidabili e comparabili sono essenziali per l'efficacia della risposta delle autorità pubbliche alle situazioni di emergenza. L'SSE dovrebbe pertanto avere la possibilità di avviare rapidamente azioni coordinate qualora emergano esigenze urgenti in materia di dati e statistiche al di fuori del quadro di pianificazione regolare, soprattutto in tempi di crisi. In tale situazione il titolare dei dati dovrebbe rendere disponibili, su richiesta, dati per un istituto nazionale di statistica (INS) o la Commissione (Eurostat) che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti, conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa sui dati⁴.
- (7) L'accesso a nuove fonti di dati che emergono come sottoprodotti dei servizi digitali e dell'internet delle cose e il riutilizzo di tali fonti stanno diventando fondamentali per produrre statistiche europee tempestive, adeguatamente frequenti e sufficientemente dettagliate in modo più efficiente e meno oneroso. Dovrebbe pertanto essere garantito l'accesso a nuove fonti di dati in generale e in particolare a dati detenuti da soggetti privati per lo sviluppo e la produzione di statistiche ufficiali europee in modo sostenibile e secondo norme eque, chiare, prevedibili ***e proporzionali, conformemente al quadro dell'Unione in materia di diritti fondamentali. L'accesso ai dati detenuti da soggetti privati dovrebbe essere garantito conformemente al principio dell'efficacia in termini di costi e non dovrebbe comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, come sancito dall'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).***
- (8) L'accesso a nuove fonti di dati, in particolare ai dati detenuti da privati, è una richiesta di lunga data dell'SSE, come dimostrano il documento di sintesi dell'SSE sull'accesso ai

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final).

dati di interesse pubblico detenuti da privati del novembre 2017 e il documento di sintesi dell'SSE sulla futura proposta relativa alla normativa sui dati del giugno 2021.

- (9) Il riutilizzo dei dati detenuti da privati e di altre nuove fonti di dati dovrebbe essere soggetto a rigorose garanzie giuridiche, tecniche e procedurali, compresa l'applicazione di un elevato livello di sicurezza, riservatezza e rispetto della vita privata, come già sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009. La possibilità di chiedere l'accesso a dati detenuti da privati dovrebbe essere limitata solo agli istituti nazionali di statistica (INS), che agiscono in proprio o per conto di un'altra autorità nazionale dell'SSE, e alla Commissione (Eurostat), e come prerequisito dovrebbe essere stabilita in un programma di lavoro annuale e limitata ai casi in cui, da un lato, i dati richiesti sono **strettamente** necessari per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee e, dall'altro, non possono essere ottenuti in altro modo o il riutilizzo dei dati comporterebbe una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e delle altre imprese. **Tali dati detenuti da privati dovrebbero essere resi anonimi, conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.**
- (10) Le richieste di dati da parte degli INS o della Commissione (Eurostat) dovrebbero essere **chiare**, trasparenti e proporzionate in termini di portata e livello di dettaglio. A tale riguardo occorre precisare e spiegare **come minimo** lo scopo della richiesta, l'uso previsto dei dati richiesti, la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere resi disponibili, nonché le modalità operative per la loro messa a disposizione.
- (11) Con le richieste di dati, l'INS o la Commissione (Eurostat) dovrebbero invitare il titolare dei dati a un dialogo per specificare i parametri concreti delle richieste di dati, le disposizioni **specifiche**, le misure intese a compensare i potenziali costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, nonché le misure organizzative e tecniche volte a proteggere la riservatezza dei dati e i segreti commerciali, al fine di concludere un accordo su tali aspetti. Se non si conclude alcun accordo entro tre mesi, l'INS o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di adottare una decisione **giustificata** che imponga al titolare dei dati privati di mettere a disposizione i dati. Se il titolare dei dati, intenzionalmente o per negligenza, non trasmette i dati richiesti entro il termine stabilito o trasmette dati inesatti, incompleti o fuorvianti, l'INS o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito. Le sanzioni adottate dagli INS dovrebbero essere equivalenti alle sanzioni applicate in caso di violazione di norme nazionali analoghe. Tutte le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (12) Inoltre si dovrebbe incoraggiare un'ulteriore integrazione delle statistiche e delle informazioni geospaziali per consentire un uso più efficiente delle risorse e una migliore integrazione dei dati da parte di diverse organizzazioni pubbliche e per produrre nuovi risultati statistici, come l'analisi spaziale, la visualizzazione e la diffusione dei dati. Tali risultati sosterranno il processo decisionale e il monitoraggio degli obiettivi politici sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.

- (12 bis) *La Commissione (Eurostat), gli INS e altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee dovrebbero adoperarsi per fornire l'accesso alle loro banche dati, ai metadati pertinenti e ad altri documenti utili per la valutazione della qualità utilizzando tecnologie aggiornate e di facile impiego.*
- (12 ter) *Anche il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sviluppa, produce e diffonde statistiche europee, utilizzando tuttavia un quadro giuridico distinto che rispecchia la struttura di governance del SEBC. Sono necessari una stretta cooperazione e un appropriato coordinamento tra l'SSE e il SEBC, segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi esclusivamente a fini statistici, in linea con l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Inoltre il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.*
- (13) È necessario garantire che gli organismi pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentano alle autorità statistiche nazionali di consultare, riutilizzare e integrare gratuitamente tali dati in tempo e con frequenza sufficiente per *sviluppare*, produrre e *diffondere* statistiche *europee* alla Commissione (Eurostat) entro i termini e in linea con le prescrizioni in materia di qualità definite nella normativa statistica dell'Unione.
- (14) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'UE in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.
- (15) Il trattamento di dati personali da parte delle autorità statistiche nazionali ai fini delle statistiche ufficiali, considerato di interesse pubblico, dovrebbe essere oggetto di deroghe e soggetto a garanzie adeguate, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Ad esempio un ulteriore trattamento di dati personali a fini statistici non dovrebbe essere considerato incompatibile con le finalità iniziali per le quali tali dati sono stati raccolti. In tale contesto le garanzie particolari che dovrebbero essere applicate quando la condivisione dei dati a norma del presente regolamento richiede il trattamento di dati personali, comprendono i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui al regolamento (UE) 2016/679. A tale proposito i dati dovrebbero essere condivisi avvalendosi dell'uso di

⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata specificamente concepite per attuare tali principi.

- (16) Per essere all'avanguardia nella progressiva integrazione delle nuove tecnologie e informazioni e garantire in tal modo la costante pertinenza delle statistiche europee, è opportuno stabilire norme in base alle quali, nell'ambito di uno sforzo collettivo dell'SSE, le statistiche possano essere sviluppate in settori specifici al fine di integrarle nella produzione regolare di statistiche europee. Sebbene non soddisfino necessariamente tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, tali statistiche dovrebbero essere trattate come statistiche europee.
- (17) Pur cercando di innovare costantemente e sviluppare nuovi risultati statistici, le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere nella massima considerazione le esigenze degli utenti espresse in particolare dai consigli nazionali degli utenti delle statistiche. A livello dell'UE il comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ quale organismo principale dell'Unione che rappresenta gli utenti, i rispondenti e i produttori di statistiche europee, dovrebbe essere informato dalla Commissione sul modo in cui ha tenuto conto dei propri pareri, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove statistiche europee.
- (18) ***Per stare al passo con le più recenti tendenze accademiche e per migliorare la qualità dei dati e dei metodi statistici***, le autorità statistiche dovrebbero inoltre promuovere, a livello sia nazionale che europeo, una stretta cooperazione interdisciplinare, strutturata e duratura con gli istituti accademici e di ricerca, in particolare nello sviluppo di nuove statistiche, nella verifica di nuovi metodi e nuove tecnologie e nella promozione dell'innovazione e della sperimentazione.
- (19) Data la fiducia concessa agli INS e la loro elevata competenza tecnica in materia di gestione, qualità e protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, conformemente al principio di sussidiarietà, ad assegnare agli INS determinate funzioni nei quadri nazionali di governance dei dati, comprese quelle previste nella normativa sulla governance dei dati, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme. A tale proposito è opportuno ricordare e rafforzare, ove pertinente, il coinvolgimento degli INS nella progettazione iniziale, nello sviluppo successivo e nella cessazione dell'uso dei registri amministrativi, al fine di garantire, tra l'altro, la coerenza e la qualità dei dati e ridurre al minimo l'onere di segnalazione.
- (20) I dati lecitamente accessibili al pubblico non dovrebbero essere considerati ***dati riservati o informazioni statistiche riservate*** se utilizzati a fini statistici ***o per la diffusione delle statistiche da essi ottenute***.
- (21) Ai fini di una maggiore tempestività a livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata a diffondere le statistiche europee degli Stati membri non appena pubblicate a livello nazionale, anche se ciò è avvenuto prima dei termini per la presentazione delle statistiche stabiliti nella pertinente legislazione settoriale dell'Unione.

⁷ Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

(21 bis) *La mancanza di coordinamento può dare luogo a inefficienze e incoerenze e sollevare problemi in termini di qualità delle statistiche europee. Gli organismi e le agenzie dell'Unione dovrebbero consultare sistematicamente la Commissione (Eurostat) in merito alle metodologie statistiche e alla qualità dei dati al momento di elaborare nuove statistiche nei loro settori di competenza. Il coordinamento dovrebbe estendersi anche ad "altre statistiche" fondamentali per informare i responsabili politici e i cittadini, in particolare perché la qualità di tali statistiche potrebbe avere ripercussioni sulla reputazione delle statistiche europee.*

(22) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la modifica del quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire al fine di conseguire tale obiettivo in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le azioni statistiche temporanee da realizzare, tra cui le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità, le disposizioni tecniche generali per mettere a disposizione degli INS e della Commissione (Eurostat) i dati detenuti da privati e gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

(24) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e ha espresso un parere il **6 settembre 2023**.

(25) Il comitato del sistema statistico europeo (SSE) è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) sono inseriti i punti 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies seguenti:

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

"4 bis) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti e informazioni;

4 ter) "metadati": qualsiasi dato che definisce e descrive altri dati e processi o che è utilizzato in tal modo;

4 quater) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto, conformemente alla pertinente normativa dell'UE o nazionale che applica il diritto dell'Unione, o la capacità di mettere a disposizione determinati dati;

4 quinquies) "riutilizzo dei dati": l'uso, da parte delle autorità statistiche nazionali e della Commissione (Eurostat), dei dati detenuti e messi a disposizione dai titolari dei dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

4 sexies) "condivisione dei dati": la messa a disposizione di dati o l'autorizzazione al riutilizzo degli stessi da parte di un'autorità statistica a un'altra autorità statistica ai fini dell'uso congiunto o individuale di tali dati per finalità statistiche;"

b) sono inseriti i punti 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:

"5 bis) "fonte di dati": una fonte che fornisce dati pertinenti, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;

5 ter) "accesso ai dati": il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica o della Commissione (Eurostat), di dati forniti da un titolare dei dati privati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi, senza richiedere necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di tali dati;

5 quater) "statistiche multi-fonte": statistiche sviluppate o prodotte sulla base di una varietà di fonti di dati, anche mediante tecniche di modellizzazione;"

b bis) è inserito il punto seguente:

"7 bis) "dati detenuti da privati": i dati detenuti da soggetti privati il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;"

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) "uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione **e la diffusione** di analisi e risultati statistici, anche per la ricerca e le attività scientifiche correlate o per la costituzione di basi di campionamento;"

d) è inserito il seguente punto 8 bis:

"8 bis) "crisi": una situazione di forte impatto o di rilevanza politica che genera una richiesta immediata e imprevista di statistiche europee;"

d bis) è aggiunto il punto seguente:

"12 bis) "altre variabili fondamentali di identificazione e classificazione": attributi dei dati che comprendono gli identificativi dell'entità, l'attività economica principale e le classificazioni dei settori SEC."

(1 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 ter

Procedura di selezione dell'organo di vertice degli INS

1. Gli Stati membri assicurano che la procedura di selezione e assunzione dell'organo di vertice degli INS sia in linea con le migliori prassi internazionali e che le nomine siano effettuate sulla base di criteri professionali chiari, in particolare per quanto concerne la reputazione in ambito statistico e un elevato livello di competenza nel settore delle statistiche. Gli Stati membri assicurano inoltre che la procedura rispetti il principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

2. L'organo di vertice degli INS è selezionato per un mandato fisso e non rinnovabile pari al massimo a 10 anni.

3. L'organo di vertice degli INS è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte nell'ambito dell'SSE. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, l'organo di vertice degli INS agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dal proprio governo nazionale, da altri governi o istituzioni, organismi, uffici o agenzie, né da altre istituzioni od organismi dell'Unione.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto (revoca della nomina) di un responsabile di un INS, gli Stati membri indicano chiaramente i motivi della revoca della nomina. Tuttavia, l'indicazione dei motivi della revoca non compromette l'indipendenza professionale o scientifica dell'organo di vertice degli INS né le sue responsabilità a norma del presente regolamento.";

(1 ter) l'articolo 6 bis è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore generale della Commissione (Eurostat) è selezionato per un mandato fisso e non rinnovabile di 7 anni.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La procedura di selezione e assunzione del direttore generale della Commissione (Eurostat) è aperta e trasparente, in linea con le migliori prassi internazionali, e la nomina è effettuata sulla base di criteri professionali chiari, in particolare per quanto concerne la reputazione in ambito statistico e un elevato livello di competenza nel settore delle statistiche. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale della Commissione (Eurostat) è responsabile di tutte le attività statistiche della Commissione (Eurostat) e delle questioni relative alla gestione interna e all'esecuzione del bilancio. Il direttore generale della Commissione (Eurostat) è il solo responsabile delle decisioni

relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte dalla Commissione (Eurostat). Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale dalla Commissione (Eurostat) agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, compresi altri servizi della Commissione, da alcun governo o altri istituzioni, organismi, uffici o agenzie.;"

d) *sono aggiunti i seguenti paragrafi:*

"4 bis. In caso di risoluzione anticipata del contratto (revoca della nomina) del direttore generale dalla Commissione (Eurostat), i motivi della revoca della nomina sono indicati in modo chiaro. Tuttavia, l'indicazione dei motivi della revoca non compromette l'indipendenza professionale o scientifica o le responsabilità di gestione interna del direttore generale dalla Commissione (Eurostat) di cui al paragrafo 4.

4 ter. Il direttore generale dalla Commissione (Eurostat) compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica.

4 quater. Il direttore generale dalla Commissione (Eurostat) pubblica una relazione annuale.

4 quinquies. I paragrafi 2, 3 e 4 bis si applicano anche al direttore generale aggiunto della Commissione (Eurostat).";

(1 quater) *all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, incluse eventuali preoccupazioni sull'accuratezza dei dati. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee. Qualora nutra gravi preoccupazioni sulla qualità dei dati trasmessi, la Commissione (Eurostat) le rende tempestivamente pubbliche e divulga qualsiasi violazione del codice delle statistiche europee.";

(2) *è inserito il seguente articolo 16 bis:*

"Articolo 16 bis

Risposta statistica alle crisi e alle esigenze politiche urgenti

1. La Commissione (Eurostat) esamina le azioni statistiche temporanee e, se del caso, le realizza secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora *sia soddisfatta una delle* condizioni seguenti:

a) *è strettamente* necessario rispondere alle urgenti esigenze di informazione derivanti

da una crisi e a seguito di meccanismi di emergenza, esistenti o futuri, attivati conformemente *a uno o più dei seguenti* atti giuridici dell'Unione ■ :

- i) la protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio¹⁰;
- ii) il meccanismo unionale di protezione civile a norma della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- iii) il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio¹²;
- iv) il quadro di emergenza a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio¹³;
- v) il meccanismo di correzione del mercato a norma del regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio¹⁴;
- vi) la modalità di emergenza a norma del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (da adottare¹⁵);

b) tali esigenze urgenti di informazione non possono essere soddisfatte nell'ambito del programma statistico europeo.

2. Le azioni statistiche temporanee di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell'Unione e possono comprendere:

- a) la produzione di statistiche europee basate su nuove rilevazioni dei dati;
- b) la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici basati sui dati esistenti;
- c) lo sviluppo di metodologie statistiche armonizzate e i relativi orientamenti metodologici, al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri siano comparabili e coerenti;
- d) un'altra azione coordinata a livello dell'Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.

¹⁰ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

¹¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

¹² Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).

¹⁴ Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45).

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022) 459 final).

3. Nel valutare la necessità di azioni statistiche temporanee, la Commissione (Eurostat) informa *tempestivamente* e consulta il comitato dell'SSE e tiene conto *del suo parere e* del suo orientamento professionale.
4. Gli *Stati membri* possono decidere, separatamente e a titolo volontario, di partecipare a tali azioni statistiche temporanee. La Commissione (Eurostat) *si adopera per garantire* la pertinenza *delle azioni statistiche temporanee e una* copertura sufficiente *della situazione di crisi nell'Unione*. Nel partecipare ad azioni statistiche temporanee, gli *Stati membri* rispettano le prescrizioni comuni *concordate* in materia di calendario, frequenza e qualità dei dati nazionali da fornire alla Commissione (Eurostat).
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, *specificare* le azioni statistiche temporanee e la procedura per realizzarle, comprese le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità che devono essere applicate dagli *Stati membri* che partecipano *volontariamente* all'azione statistica temporanea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. *Fatta salva la prerogativa dell'autorità di bilancio, l'Unione fornisce contributi finanziari a carico del bilancio generale dell'Unione agli INS e ad altre autorità nazionali per coprire i costi incrementali sostenuti per l'attuazione di tali azioni statistiche temporanee.*
6. Le misure adottate a norma del paragrafo 5 rimangono in vigore per un periodo *non superiore alla durata della situazione di crisi e in ogni caso non superiore a 12 mesi, prorogabili mediante un atto di esecuzione per un ulteriore periodo di 12 mesi in casi debitamente giustificati.*;
 - (3) all'articolo 17 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

"Accesso, riutilizzo e integrazione dei dati amministrativi per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee";
 - (4) all'articolo 17 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli organismi pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentono agli INS e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 di consultare, riutilizzare e integrare gratuitamente tali dati e i metadati pertinenti, in modo tempestivo e con una frequenza sufficiente ai fini *dello sviluppo*, della produzione e della *diffusione* di statistiche *europee* alla Commissione (Eurostat) entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità stabilite dalla normativa statistica dell'Unione.";
 - (5) all'articolo 17 bis è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ai fini del presente regolamento, alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare, riutilizzare e integrare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione, fatti salvi gli atti dell'Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell'Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per il riutilizzo dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche.";

(6) all'articolo 17 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli INS e i titolari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione. Tali meccanismi prevedono inoltre la possibilità per gli INS di effettuare controlli sulla qualità dei dati e di produrre quadri statistici basati sui pertinenti dati amministrativi.";

(7) sono inseriti gli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies seguenti:

"Articolo 17 ter

Obbligo per i titolari dei dati privati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee

1. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell'Unione e l'obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati in caso di necessità eccezionali conformemente alla normativa sui dati, un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un titolare dei dati privati di rendere disponibili i dati e i metadati pertinenti per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee se il programma di lavoro annuale ha stabilito le condizioni seguenti:

a) i dati richiesti sono *strettamente* necessari per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee; e

b) i dati non possono essere ottenuti ■ con mezzi alternativi, come le indagini o il riutilizzo dei dati amministrativi, o tale riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese.

2. In qualità di coordinatore del sistema statistico nazionale, un INS può presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati privati per conto di un'altra autorità nazionale, quando i dati richiesti sono necessari per le statistiche europee sviluppate e prodotte da detta autorità nazionale.

3. Gli INS e la Commissione (Eurostat) cooperano e si assistono reciprocamente al fine di evitare richieste eccessive ai titolari dei dati privati e di determinare chi deve presentare le richieste di dati. In particolare la richiesta di dati è presentata a un titolare dei dati privati dalla Commissione (Eurostat), di concerto con gli INS, quando tale approccio è più efficiente, ad esempio nel caso di titolari dei dati che operano su scala dell'Unione.

4. La Commissione (Eurostat) può, di concerto con gli INS, istituire un'infrastruttura sicura per agevolare l'ulteriore condivisione con gli INS dei dati cui è stato accordato l'accesso conformemente al paragrafo 2.

L'infrastruttura sicura si basa su tecnologie specificamente progettate per assicurare la conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

4 bis. Qualora i dati di cui al paragrafo 1 richiedano un trattamento specifico, gli Stati membri o la Commissione (Eurostat) forniscono al titolare dei dati privati una compensazione per tale servizio di trattamento specifico.

5. Il presente articolo non si applica alle piccole imprese e alle microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁶.

¹⁶ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Articolo 17 quater
Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee

1. Nel richiedere i dati conformemente all'articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):
 - a) specificano quali sono i dati richiesti;
 - b) dimostrano l'esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1;
 - c) specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;
 - d) specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati;
 - e) invitano il titolare dei dati a partecipare al dialogo a norma del paragrafo 3.

e bis) chiariscono che qualsiasi trattamento di dati in relazione a una richiesta di dati a norma del presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
2. Le richieste di dati di cui al paragrafo 1:
 - a) rispettano il principio della minimizzazione dei dati e sono proporzionate alle esigenze statistiche in termini di livello di dettaglio, volume e frequenza dei dati;
 - b) riguardano ■ dati non personali.
3. A seguito di una richiesta di dati di cui al paragrafo 1, tra l'INS o la Commissione (Eurostat) e il titolare dei dati interessato si apre un dialogo per discutere aspetti quali il livello di aggregazione dei dati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, le misure di sicurezza e di tutela della riservatezza, nonché gli aspetti relativi alla compensazione dei costi, al fine di concludere un accordo su tali aspetti.
4. Se non è concluso alcun accordo entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 l'INS o la Commissione possono chiedere al titolare dei dati privati, mediante decisione ***giustificata***, di mettere a disposizione i dati. La decisione è specifica conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a d), e tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati. La decisione può anche prevedere una compensazione dei costi sostenuti dal titolare dei dati privati che non superi i costi marginali legati ai preparativi richiesti per la messa a disposizione dei dati. Il termine per la messa a disposizione dei dati non può essere inferiore a 15 giorni. Prima di adottare la decisione, l'INS o la Commissione dà al titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle misure che l'INS o la Commissione intendono adottare. La decisione indica le ammende di cui al paragrafo 6 e i relativi mezzi di ricorso.
5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell'Unione, il titolare dei dati mette a disposizione dell'INS o della Commissione

¹⁷ ***Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).***

(Eurostat) i dati pertinenti entro il termine specificato nella decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

5 bis. *La condivisione di dati da parte dei titolari dei dati privati si basa su tecnologie specificamente progettate per assicurare la conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e avviene utilizzando un'infrastruttura sicura.*

6. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle decisioni adottate a norma del paragrafo 4. Tali misure possono includere l'imposizione di ammende qualora il titolare dei dati privati, intenzionalmente o per negligenza, non fornisca i dati richiesti mediante decisione entro il termine stabilito o fornisca dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Nel fissare l'importo delle ammende, lo Stato membro e la Commissione tengono conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'infrazione.

7. In ottemperanza al paragrafo 6 la Commissione può adottare decisioni che irrogano ammende fino a un massimo di 25 000 EUR. In caso di reiterazione entro tre anni, l'ammenda può arrivare a 50 000 EUR. La Commissione può pubblicare orientamenti sul calcolo di tale ammenda.

8. La Commissione può adottare una decisione che impone un'ammenda entro un anno dal termine per la presentazione dei dati stabilito nella decisione a norma del paragrafo 4 se il titolare dei dati non presenta i dati o entro un anno dalla presentazione di dati inesatti, incompleti o fuorvianti.

Il potere della Commissione di applicare le decisioni che irrogano un'ammenda è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

9. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, gli Stati membri e la Commissione danno al titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle constatazioni preliminari e alle misure che lo Stato membro o la Commissione intendono adottare in considerazione di tali constatazioni.

10. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche generali di messa a disposizione dei dati a norma del presente articolo, ***in particolare ai fini della richiesta di dati ai titolari dei dati privati in circostanze specifiche, specificando le categorie di dati personali che possono essere richieste e dei tipi di fonti da cui tali categorie di dati personali possono essere ottenute.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 17 quinquies

Esame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea delle decisioni che irrogano ammende

A norma dell'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda irrogata.

Articolo 17 sexies

Obblighi degli INS e della Commissione (Eurostat) nel riutilizzo dei dati messi a disposizione per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee

1. Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all'articolo 17 ter per lo sviluppo, la produzione **e la diffusione** di statistiche europee:
 - a) esclusivamente a fini statistici;
 - b) nel rispetto dei principi del segreto statistico e dell'efficacia in termini di costi; e
 - c) **conformemente all'obbligo** di non condividerle con terzi, salvo previo consenso del titolare dei dati, **in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo.**
- 1 bis. Gli INS e la Commissione (Eurostat) predispongono garanzie adeguate in relazione al trattamento dei dati personali a fini statistici conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare onde garantire il rispetto del principio dell'anonimizzazione dei dati.**

L'SSE condivide i dati con i membri del SEBC, senza il previo consenso del titolare dei dati, ove necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e laddove tale necessità sia stata debitamente accertata.
2. Gli INS e la Commissione (Eurostat):
 - a) adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali e per considerare altre legittime preoccupazioni dei titolari dei dati privati, compresi i costi e gli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;
 - b) attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a un'altra autorità nazionale che abbia ricevuto dati a seguito di una richiesta presentata per suo conto da un INS a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.
- 3 bis. Il paragrafo 3 si applica ai membri del SEBC che hanno ricevuto dati conformemente al paragrafo 1 bis.**
4. La Commissione (Eurostat) pubblica una descrizione dei principali tipi di costi connessi al trattamento dei dati per i quali può essere concessa una compensazione al titolare dei dati e la metodologia per il calcolo di tali costi, **tenendo conto del principio dell'efficienza economica e senza imporre oneri eccessivi agli operatori economici, come stabilito all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE.**

Articolo 17 septies

Condivisione dei dati nell'SSE e tra l'SSE e il SEBC

1. I dati **non riservati** sono condivisi tra gli INS e tra gli INS e la Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee.
2. La condivisione dei dati avviene su richiesta di un INS o della Commissione (Eurostat) ove ciò sia pertinente e necessario. I dati sono condivisi anche quando la richiesta è avanzata da un INS per conto di un'altra autorità nazionale e i dati sono utilizzati

esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da detta autorità nazionale.

- 2 bis.** *La condivisione dei dati tra l'SSE e un membro del SEBC avviene nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune quando i dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da tale membro del SEBC.*
3. Gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali pertinenti *o i membri del SEBC*, che partecipano alla condivisione dei dati all'interno dell'SSE, forniscono tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per facilitare la condivisione dei dati. Gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali *o i membri del SEBC* possono utilizzare tale infrastruttura sicura per la condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1.
- 3 bis.** *I ricercatori hanno accesso alle banche dati costituite dalla Commissione (Eurostat) contenenti dati provenienti da fonti private, e in particolare hanno accesso ai microdati. I proprietari dei dati privati sono informati in merito all'uso dei loro dati da parte dei ricercatori e hanno la possibilità di negare l'accesso qualora ciò possa ledere indebitamente i loro interessi.*
4. Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento o sono dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati è consentita e può avvenire su base volontaria, purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:
- a) si basi su una richiesta che motivi la necessità di condividere i dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico;
 - b) si basi su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare per quanto riguarda la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;
 - c) non incida sul capitolo V del presente regolamento.
5. Tra i dati richiesti a norma del presente articolo non rientrano questioni militari e di sicurezza nazionale.
6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
7. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 21 del presente regolamento.";
- (8) è inserito il seguente capitolo III bis:

"CAPITOLO III bis SVILUPPO DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 17 octies
Statistiche in fase di sviluppo

1. Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si adoperano per innovare e sviluppare costantemente nuovi risultati e nuove informazioni statistici sulla base di tutte le fonti di dati disponibili e per utilizzare tecnologie all'avanguardia, al fine di integrarli nella produzione regolare di statistiche europee.
2. Le statistiche europee sono sviluppate nel pieno rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Le statistiche in fase di sviluppo possono non soddisfare necessariamente tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3. La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche europee in fase di sviluppo di concerto con gli INS e precisa esplicitamente che sono in fase di sviluppo.
4. La Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell'SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in modo coordinato in tutto l'SSE. Tali risultati e informazioni statistici sono inclusi nel programma di lavoro annuale e applicati mediante le singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.";

(9) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. La Commissione (Eurostat) può utilizzare le statistiche europee pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini stabiliti nella pertinente legislazione settoriale e diffonderle prima del periodo previsto da tale legislazione, a condizione che siano conformi alle definizioni e alla classificazione.";

(9 bis) l'articolo 21 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE avviene a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC avviene a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.";

(c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis. Il presente articolo non si applica se i dati da trasmettere sono attributi chiave su singole imprese che gli Stati membri sono tenuti a rendere pubblici"

a norma della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva, o altre variabili fondamentali di identificazione e classificazione che non sono considerate dati riservati ai fini del presente articolo.";

(9 ter) *l'articolo 23 è così modificato:*

(a) *il titolo è sostituito dal seguente:*

"Accesso a dati riservati per fini di ricerca";

(b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Ai fini del presente regolamento, i fini della ricerca sono interpretati in senso ampio, compresi, ad esempio, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologia, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da soggetti privati.";

(10) *l'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 25
Dati accessibili al pubblico*

*I dati lecitamente accessibili al pubblico non sono considerati **dati** riservati o **informazioni statistiche riservate** se utilizzati a fini statistici o **per la diffusione delle statistiche da essi ottenute**.";*

(11) *è inserito il seguente articolo 26 bis:*

*"Articolo 26 bis
Contributo ai nuovi quadri nazionali di governance dei dati*

1. *Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli INS possono assumere a livello nazionale funzioni stabilite nei quadri nazionali di governance dei dati con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme, nonché altri compiti e funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e individuare nuove fonti di dati da utilizzare per lo sviluppo e la produzione di statistiche.*
2. *L'esercizio di tali funzioni da parte degli INS è compatibile con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.";*

¹⁸ *Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).*

¹⁹ *Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (normativa sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).*

(12) è inserito il seguente articolo 27 bis:

*"Articolo 27 bis
Valutazione e riesame*

Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo*] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare gli elementi seguenti:

- a) la risposta statistica alle crisi a norma dell'articolo 16 bis;
- b) l'obbligo per i titolari dei dati di consentire il riutilizzo dei loro dati per le statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies;
- c) la condivisione dei dati nell'SSE a norma dell'articolo 17 septies;
- d) lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
President of the Spanish Statistical Institute, Ms Elena Manzanera
European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), Mr. Aurel Schubert
European Central Bank (ECB), staff
Eurostat (Commission)
European Data Protection Supervisor (EDPS), opinion
Belgian Permanent Representation to the EU, written opinion
Centraal Bureau voor Statistiek (Nederland), Daniel von Berg
German Bundesrat - Opinion on the proposal

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee			
Riferimenti	COM(2023)0402 – C9-0246/2023 – 2023/0237(COD)			
Presentazione della proposta al PE	10.7.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 11.9.2023			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 11.9.2023	ITRE 11.9.2023	IMCO 11.9.2023	LIBE 11.9.2023
Pareri non espressi Decisione	ENVI 12.10.2023	ITRE 19.9.2023	IMCO 19.9.2023	LIBE 7.9.2023
Relatori Nomina	Johan Van Overtveldt 19.7.2023			
Approvazione	28.11.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	50 1 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivars Ijabs, Janusz Lewandowski, Andżelika Anna Możdżanowska, Erik Poulsen, René Repasi			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Alessandra Basso, Theresa Bielowski, Carlos Coelho, Francisco Guerreiro, Fabienne Keller, Liudas Mažylis			
Deposito	4.12.2023			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

50	+
ECR	Andželika Anna Mozdżanowska, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zile
ID	Alessandra Basso, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Carlos Coelho, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Janusz Lewandowski, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Barry Andrews, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen
S&D	Marek Belka, Theresa Bielowski, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

1	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
ID	France Jamet
NI	Enikő Győri

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti